CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 96/2012 REGIONE UMBRA

La disciplina dell'agriturismo tra la libertà di impresa e tutela del paesaggio

- Analisi della L.R. Umbria n. 28/1997 e della sentenza Corte Cost. n. 96/2012
- DATO GIADA, matr. 2204696



IL QUADRO NAZIONALE E L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Leggi quadro statali: L. 730/1985 e L. 96/2006 (recupero dell'esistente)

Art. 2135 del Codice Civile: l'agriturismo è inteso come un' attività agricola connessa e secondaria

Riservato esclusivamente per l'imprenditore agricolo

L.R. UMBRIA 28/1997: FINALITA' E REQUISITI

- ART.1: parla dell'integrazione del reddito agricolo e dice di no all'abbandono delle campagne ma si preferisce il recupero dei casali
- ART.2: parla degli alloggi, agricampeggio e attività didattiche

Si inserisce la regola dei 2/3, ovvero, far trovare a tavola questa medesima quantità di prodotti locali



ART.3 L.R. 28/1997 ED IL LIMITE FINO A MEDESIMA DATA

Regola generale: riguarda il restauro dei fabbricati rurali già esistenti così la destinazione d'uso agricola rimane invariata

Si inserisce il comma 3: ci dice ce sono utilizzabili solo i fabbricati esistenti prima della legge del 4 settembre 1997

Ratio: evitare speculazioni edili e finti alberghi

IL CASO DITTA CONFORTI ALDO ED IL RICORSO AL TAR

- **LA VICENDA: diniego agriturismo per un edificio rurale edificato post 1997**
- **IMPUGNAZIONE TAR: ditta Conforti verso il Comune e la comunità montana**
- **PARAMETRI EVOCATI:**

1→ art. 41 per l'impresa

2→ art.3 per l'eguaglianza

3→ art 9 per il paesaggio

- **Contenzioso amministrativo in Umbria (Ditta Conforti Aldo).** Esiste una nota pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 96/2012) riguardante un ricorso della ditta individuale Conforti Aldo contro la Regione Umbria e una Comunità montana. Il caso verteva sui requisiti temporali e strutturali degli edifici destinati all'attività agrituristica secondo la legge regionale umbra rispetto alla normativa statale. Corte Costituzionale

LE MASSIME UFFICIALI: ECCEZIONI DI RITO

- Massima n.36261, con l'eccezione di genericità è stata rigettata perché la regione sosteneva che il TAR avesse formulato censure troppo vaghe. La Corte stabilisce che, invece, l'ordinanza è: precisa, specifica e ben motivata. La questione è ammissibile
- Massima n.36262, con l'eccezione di inefficacia è stata rigettata perché la regione sosteneva che impugnare solo la norma regionale fosse inutile senza censurare anche la legge statale, 96/20121. Qui la Corte risponde che la norma umbra fissa il vincolo cronologico autonomo e specifico (4 settembre 1997) che incide direttamente sul caso concreto

MAPPA CONCETTUALE ED ITER DEL PROCESSO

1: Legge statale (L.730/85 e art.2135 C.C)

2: Legge Umbra 28/97 (Art.3 co 3 blocco 1997)

3: Ricorso TAR (Artt 3, 9 e 41 Cost.)

4: Sentenza 96/2012 (ricorso non fondato)

SCHEMA SINTETICO DI RIPASSO

==========

[1. CORNICE NAZIONALE]
Legge Quadro Statale (L. 730/1985 e L. 96/2006)
--> Pone i principi generali e la figura dell'Imprenditore Agricolo (art. 2135 c.c.)
|
v
[2. NORMATIVA REGIONALE]
Legge Regione Umbria n. 28/1997
|
+--> ART. 1: FINALITÀ
| - Recupero dei casali e del territorio rurale
| - Integrazione del reddito agricolo (no abbandono campagne)
| - Promozione del turismo verde e prodotti tipici
|
+--> ART. 2: SOGGETTI E REQUISITI (Chi e cosa)
| - Solo Imprenditore Agricolo (art. 2135 c.c.)
| - Agriturismo = Attività connessa e SECONDARIA rispetto alla terra
| - Ristorazione: obbligo 2/3 prodotti propri/locali
|
+--> ART. 3: LOCALI E STRUTTURE (Dove)
- Regola generale: Restauro e recupero fabbricati già esistenti
- COMMA 3 (IL BLOCCO): Utilizzabili SOLO strutture antecedenti al 4/09/1997
(Scopo: evitare speculazioni edilizie e finti alberghi)

|
v
[3. IL CONFLITTO GIURIDICO]
Ditta Conforti Aldo contro Comune di San Venanzo / Comunità Montana
--> Il TAR Umbria ricorre alla Corte Costituzionale ipotizzando la violazione di:
- Art. 41 Cost. (Libertà di iniziativa economica privata)
- Art. 3 Cost. (Disparità di trattamento/Irragionevolezza del blocco al 1997)
- Art. 9 Cost. (Rischio degrado/abbandono del paesaggio rurale)
|
v
[4. LA DECISIONE FINALE]
CORTE COSTITUZIONAL - SENTENZA N. 96/2012 (Relatore Silvestri)
--> QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE (Legge Regionale confermata)

PRINCIPI CHIAVE DELLA SENTENZA:
1. L'agriturismo è accessorio: l'attività agricola primaria non viene impedita (Art. 41).
2. La tutela del paesaggio (Art. 9) e il recupero dell'esistente (Art. 3) prevalgono sul diritto dell'agricoltore di adibire all'agriturismo nuovi edifici post-1997.

LA DECISIONE DELA CONSULTA: NON FONDATA

VERDETTO FINALE: questioni dichiarate non fondate perché la legge regionale dell'Umbria è pienamente legitima

CONFERMA INTEGRALE DEL BLOCCO TEMPORALE AL 1997

si sottolinea con energia che la corte ha dato ragione alla regione Umbria e rigettato la tesi del privato

IL BILANCIAMENTO TRA ART. 41 E ART.9 COST

- Prevalenza dell'art. 9 Cost: La tutela del paesaggio prevale sull'impresa (art. 41)
- No alla cementificazione perché i nuovi edifici trasformerebbero gli agriturismi in finti hotel
- Giurisprudenza conforme: Richiamo alla sentenza n. 68/2003

L'agriturismo riceve agevolazioni fiscali ed edilizie perché recupera il paesaggio, non perché costruisce il nuovo



CONCLUSIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Le Regioni hanno potestà di porre limiti per tutelare il territorio (art. 117)
2. L'agriturismo resta ancorato alla terra ed al recupero dell'esistente
3. La tutela dell'ambiente è un valore primario e prevalente .

BIBLIOGRAFIA

- Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2012, n.96
- Sentenza n.339/2007, competenza legislativa dell'agriturismo
- Sentenza n.68/2003
- Legge regionale Umbria 14 agosto 1997 n.28, disciplina delle attività agrituristiche con l'art.3 comma 3
- Legge 20 febbraio 2006, n.96, disciplina dell'agriturismo- legge quadro statale
- Art.2135 del Codice Civile, definizione di imprenditore agricolo e attività connesse

1. TABELLA SINOTTICA DELLE FONTI NORMATIVE

Atto Normativo	Oggetto e Tratti Qualificanti	Stato di Vigenza e Sostituzione
L. 5 dicembre 1985, n. 730 *(Legge Quadro Statale)*	Prima legge quadro nazionale. Ha introdotto la prima definizione organica dell'agriturismo e i criteri fondamentali di coordinamento regionale.	**ABROGATA** Sostituita integralmente dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96.
L. 20 febbraio 2006, n. 96 *(Legge Quadro Statale)*	Disciplina statale vigente. Promuove l'agriturismo per il recupero del patrimonio edilizio rurale, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei prodotti tipici.	**IN VIGORE** Riferimento primario nazionale per la legislazione regionale.
Art. 2135 Codice Civile *(Definizione Imprenditore)*	Definisce l'imprenditore agricolo e le attività connesse. L'agriturismo è qualificato come attività agricola per connessione e subordinata.	**IN VIGORE** Pilastro codicistico inalterato (modificato dal D.Lgs. 228/2001).
L.R. Umbria 14 agosto 1997, n. 28 *(Legge Regionale)*	Regola l'agriturismo in Umbria: integrazione reddito, limite 2/3 prodotti propri/locali e recupero fabbricati storici.	**IN VIGORE** Disciplina regionale di riferimento, integrata da modifiche successive.
Art. 3, co. 3, L.R. Umbria 28/1997 *(Blocco Edilizio al 1997)*	Limita l'uso agrituristico ai soli fabbricati esistenti prima del 4 settembre 1997 per prevenire cementificazione e finti alberghi.	**IN VIGORE ED EFFICACE** Confermata la legittimità da Corte Cost. n. 96/2012. Non abrogata.
Sentenza Corte Cost. n. 96/2012 *(Giurisprudenza)*	Rigetta il ricorso del TAR Umbria (Caso Conforti) e dichiara non fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 3 co. 3.	**DEFINITIVA** Decisione di rigetto a carattere vincolante per l'interpretazione.